



Decreto 15 febbraio 2006 n.37

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODALITA' E CRITERI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E PORTATORI DI DEFICIT NEI GRUPPI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO DELL'A.A.S.P., NELLE AZIENDE PUBBLICHE, NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEGLI ENTI AUTONOMI DELLO STATO

**Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino**

*Viste le Leggi 4 agosto 1967 n.34 e 26 gennaio 2006 n.18;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.5 del 13 febbraio 2006;
Valendoci delle nostre facoltà,
Decretiamo, Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art. 1 *(Finalità)*

Il Presente Decreto Reggenziale ha come finalità l'individuazione delle modalità e dei criteri sulla base dei quali garantire l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit presso i gruppi integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.), presso la Pubblica Amministrazione e le Aziende ed Enti Autonomi dello Stato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 della Legge 4 agosto 1967 n.34 "Regolamentazione del pieno impiego della manodopera", così come modificato dall'articolo 1 della Legge 26 gennaio 2006 n.18.

Art. 2 *(Autorizzazione all'avvio)*

Il collocamento a tempo determinato, indeterminato o a tempo pieno o parziale, che deve avvenire prioritariamente presso i gruppi integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.) e presso quelli che saranno eventualmente istituiti, ai sensi del successivo articolo 8, e subordinatamente nella Pubblica Amministrazione, nelle Aziende Pubbliche e negli Enti Autonomi dello Stato, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione per il Lavoro.

Il collocamento a tempo determinato avverrà sulla base delle prescrizioni contenute nell'accertamento del grado di invalidità di cui al punto a), comma primo, del successivo articolo 4.

Il collocamento a tempo indeterminato potrà avvenire solo qualora la condizione di cui al punto a), comma primo, del successivo articolo 4 abbia carattere di permanenza o qualora il lavoratore abbia superato il 55° anno di età.

Art. 3

(Esame delle domande di avvio al lavoro)

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 possono presentare domanda di avvio presso i gruppi integrativi di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.), presso quelli che saranno eventualmente istituiti, ai sensi del successivo articolo 8, e presso la Pubblica Amministrazione, le Aziende Pubbliche ed Enti Autonomi dello Stato, alla Commissione per il Lavoro.

La Commissione per il Lavoro è tenuta ad esaminare nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno le domande presentate all'Ufficio del Lavoro entro il mese precedente.

Art. 4

(Requisiti)

Sono requisiti essenziali, che dovranno permanere fino all'effettivo collocamento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio e dell'iscrizione alla graduatoria di cui all'articolo 5:

- a) possedere un'invalidità fisica, psichica, o sensoriale ovvero essere portatori di deficit intellettuale che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50%, certificata dalla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali di cui alla Legge 10 marzo 1988 n. 35. Con l'accertamento del grado di invalidità, la suddetta Commissione dovrà indicare le tipologie di massima, di mansioni compatibili con le residue capacità lavorative dei soggetti richiedenti, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;
- b) essere iscritti alla lista per l'avviamento al lavoro nella Classe e Sottoclasse relativa ai lavoratori invalidi di cui all'articolo 11 della Legge 19 settembre 1989 n.95 "Legge sul Collocamento" e relativo Regolamento applicativo, limitatamente ai lavoratori in stato di disoccupazione, in occupazione ovvero occupati a tempo determinato;
- c) non godimento da parte dei componenti del nucleo familiare del lavoratore, compreso lo stesso, di un reddito imponibile netto pro-capite, di qualunque natura, uguale o superiore alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria, così come previsto dall'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche;
- d) non aver rifiutato idoneo collocamento presso altro posto di lavoro nel settore privato proposto e documentato dal Collocatore. I lavoratori che, avviati nel settore privato ed adibiti a mansioni ritenute dall'Ufficio del Lavoro compatibili alle condizioni fisiche, sulla base delle indicazioni della Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali, ed adeguate alle qualifiche professionali del lavoratore, senza giustificato motivo, ripetutamente si dimettano ovvero vengano licenziati per giusta causa con sentenza passata in giudicato, saranno parimenti considerati mancanti del requisito di cui alla presente lettera.

In deroga alla previsione di cui alla lettera a) del precedente comma, limitatamente alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa, ed ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 della Legge 4 agosto 1967 n.34 "Regolamentazione del pieno impiego della manodopera", così come modificato dall'articolo 1 della Legge 26 gennaio 2006 n.18, fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma, potranno essere iscritti nella graduatoria di cui al successivo art. 5, i lavoratori di età inferiore ai 50 anni solo nel caso in cui gli stessi posseggano un'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 55%.

Art. 5

(Graduatoria)

I Lavoratori di cui alla lettera b), comma primo, del precedente articolo 4 che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'avvio di cui al comma primo, dell'articolo 2 del presente Decreto Reggense, sono iscritti in apposita Sottoclasse, che verrà istituita con delibera adottata dalla

Commissione per il Lavoro, della classe relativa ai lavoratori invalidi di cui all'articolo 11 della Legge 19 settembre 1989 n.95 e relativo regolamento applicativo.

I lavoratori in stato di disoccupazione saranno avviati prioritariamente rispetto a quelli in occupazione ovvero in occupazione a tempo determinato.

Art. 6

(Criteri e punteggi per la formazione e gestione della graduatoria)

L'attribuzione di punteggi ai lavoratori iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 5, le modalità di gestione della stessa, nonché la disciplina sanzionatoria relativa ad eventuali ingiustificati rifiuti di adesione da parte degli iscritti, a proposte di inserimento lavorativo sia nel settore privato che pubblico, sono disciplinati dalle disposizioni dettate dalla Legge 19 settembre 1989 n.95, dal relativo regolamento applicativo e loro successive integrazioni e/o modifiche.

L'Ufficio del Lavoro è deputato alla formazione e gestione della graduatoria, nonché all'aggiornamento mensile della stessa.

Art.7

(Avvio dei lavoratori)

L'Ufficio del Lavoro, espletate le procedure di cui al precedente art.2, provvede ad inviare ai Responsabili dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.), delle Aziende Pubbliche ed Enti Autonomi dello Stato interessati, a seguito dell'eventuale istituzione di nuovi Gruppi Integrativi e di Supporto, di cui al successivo articolo 8, gli elenchi dei lavoratori di cui al precedente articolo 5 per l'avvio.

I responsabili interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Lavoro l'avvenuta individuazione di idonea collocazione relativamente alle condizioni fisiche accertate dalla Commissione per gli accertamenti Sanitari Individuali, al fine del rilascio del relativo nulla osta di lavoro ovvero gli eventuali motivi ostativi al collocamento del lavoratore presso i gruppi, così come previsto al successivo articolo 9 e sempre previa indicazione di idoneità da parte del Medico del Lavoro, sulla base dei disposti della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Art. 8

(Realizzazione di nuovi Gruppi Integrativi e di supporto)

In un'ottica di valorizzazione delle prestazioni lavorative dei lavoratori invalidi e portatori di deficit e sulla base di accordi stipulati tra Delegazione di Governo ed Organizzazioni Sindacali, potranno essere istituiti nuovi gruppi integrativi e di supporto, sia all'interno dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.), sia all'interno delle Aziende Pubbliche e di Enti Autonomi dello Stato, per lo svolgimento di attività che verranno individuate sulla base di parametri di economicità ed efficienza ed in seguito all'opportuna programmazione delle stesse.

L'istituzione di tali gruppi sarà finalizzata a garantire ai lavoratori iscritti alla graduatoria di cui all'articolo 5 un'idonea collocazione, in conformità ai principi dettati dall'articolo 1 della Legge 21 novembre 1990 n.141, ed orientata alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone invalide e portatrici di deficit nel mondo del lavoro.

Gli istituendi gruppi integrativi e di supporto potranno, inoltre, essere caratterizzati dallo svolgimento di attività di carattere sociale come individuate dall'articolo 3 della Legge 25 giugno 1991 n.79, previo giudizio di compatibilità tra i compiti e mansioni inerenti alle attività stesse e le condizioni psico-fisiche del lavoratore.

Periodicamente, il Governo è impegnato a confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali al fine di verificare la possibilità di istituire tali nuovi gruppi integrativi e di supporto.

Art. 9

(Avvio presso la Pubblica Amministrazione, le Aziende Pubbliche e gli Enti Autonomi dello Stato)

I lavoratori iscritti alla graduatoria di cui al precedente articolo 5, che, per particolari condizioni fisiche non siano idonei all'espletamento delle mansioni previste all'interno dei gruppi integrativi e di supporto dell'A.A.S.P. e degli eventuali ulteriori gruppi che verranno istituiti ai sensi del precedente articolo 8 ovvero non siano utilmente collocabili all'interno degli stessi per condizioni legate alla programmazione economica annuale, potranno essere avviati presso la Pubblica Amministrazione, le Aziende Pubbliche e gli Enti Autonomi dello Stato secondo i termini e le modalità previste nell' Accordo Governo-Organizzazioni Sindacali per il personale ausiliario e di supporto operativo nella Pubblica Amministrazione (Contratto Privatistico) stipulato in data 21 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impossibilità di inserimento presso i gruppi integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.) e presso gli eventuali ulteriori gruppi che verranno istituiti ai sensi dell'articolo 8, dovrà essere comunicata all'Ufficio del Lavoro dai Responsabili delle Aziende ed Enti Autonomi dello Stato interessati, indicando specificatamente i motivi ostativi al collocamento del lavoratore presso tali gruppi.

Le assunzioni dei lavoratori, di cui al primo comma del presente articolo, avverranno secondo i criteri individuati dall'articolo 5 dell'Accordo sopraccitato sempre previa indicazione di idoneità da parte del Medico del Lavoro.

Il Governo è impegnato a comunicare periodicamente alle Organizzazioni Sindacali l'eventuale necessità di personale per funzioni ausiliarie.

Art. 10

(Disposizioni per l'esame delle domande giacenti)

Le richieste di ammissione ai gruppi integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.) che al momento dell'entrata in vigore della presente normativa siano depositate all'Ufficio del Lavoro verranno esaminate sulla base dei disposti della Legge 26 gennaio 2006 n.18 e dei criteri contenuti nel presente Decreto Reggenziale.

Art. 11

(Disposizioni per i lavoratori attualmente avviati ai gruppi integrativi e di supporto dell'A.A.S.P. in attesa di collocamento)

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2006 n.18 e del presente Decreto Reggenziale, risultino già in possesso di precedente autorizzazione per l'avvio ai cantieri integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.) sulla base dei requisiti previsti dalla precedente Legge 27 novembre 1985 n.151 e relativo Decreto Reggenziale del 3 dicembre 1985 n.153, saranno inseriti, fatto salvo il perdurare dei requisiti previsti dalle succitate norme, nella nuova graduatoria di cui al precedente art.5.

Art. 12

(Abrogazioni)

Il Decreto Reggenziale 3 dicembre 1985 n.153 è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 febbraio 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani